

MODELLO 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

Parte Generale

INDICE

CAPITOLO 1	4
DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Natura della responsabilità	5
1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione	5
1.4 Fattispecie di reato	6
1.5 Apparato sanzionatorio	16
1.6 Delitti tentati	19
1.7 Vicende modificative dell'ente	19
1.8 Reati commessi all'estero	21
1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito	22
1.10 L'adozione del Modello Organizzativo di Gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa	22
1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	24
1.12 Sindacato di idoneità	25
CAPITOLO 2	26
DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI OCTA	26
2.1 Octa S.p.A.	26
2.2 Modello di <i>governance</i> di Octa	28
2.3 Assetto organizzativo di Octa	29
2.4 Rappresentanza dell'Ente in caso di contestazione	29
CAPITOLO 3	31
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	31
3.1 Premessa	31
3.2. Funzioni del Modello	31
3.3 Il Progetto di Octa per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. n. 231/2001	32
3.4 Concetto di rischio accettabile	33
3.5 Adozione del Modello	34
CAPITOLO 4	35
L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001	35
4.1 L'Organismo di Vigilanza	35

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.....	35
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	37
4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie	39
4.5 Obblighi di segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e tutela del segnalante.....	40
4.6 Gestione dei flussi informativi.....	41
4.7 Gestione delle segnalazioni di presunti illeciti - <i>whistleblowing</i>	42
4.8 Dovere di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari	42
4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni	43
CAPITOLO 5	44
SISTEMA DISCIPLINARE.....	44
5.1 Funzione del sistema disciplinare.....	44
5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati	44
5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni	45
5.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo	46
5.5 Misure nei confronti dei sindaci	46
5.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori.....	47
CAPITOLO 6	48
PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	48
6.1 Premessa	48
6.2 Dipendenti	48
6.3 Altri destinatari.....	49
CAPITOLO 7	50
ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO	50
7.1 Verifiche e controlli sul Modello	50
7.2 Aggiornamento e adeguamento.....	50
7.3 Applicazione del Modello	52
7.4 Codice Etico	52

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, al fine di adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito (Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione), è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 - *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Tale decreto ha introdotto quindi la nuova regolamentazione della responsabilità amministrativa, personale ed autonoma, dell'Ente collettivo (dotato o no di personalità giuridica) per taluni reati commessi, nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che ne esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, distinguendo pertanto tale responsabilità - in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio - da quella concorrente della persona fisica che ha compiuto materialmente il reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 231/2001, come modificata ed integrata dai successivi interventi normativi, le società possono pertanto essere ritenute "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati, nel loro interesse o vantaggio, da esponenti dei vertici aziendali, i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali", nonché da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001).

In tal modo, vengono direttamente coinvolti nella repressione di determinati reati, sia il patrimonio delle società, che gli interessi economici dei soci, i quali non subivano, fino all'entrata in vigore del suddetto decreto, alcuna conseguenza diretta in caso di commissione di reati, nell'interesse o a vantaggio della società, da parte di amministratori e/o dipendenti.

Il D.Lgs. n. 231/2001 ha così innovato l'ordinamento giuridico italiano, disciplinando l'applicazione alle società, in via diretta ed autonoma, di sanzioni di natura pecuniaria ed interdittiva per reati ascritti a soggetti alle stesse funzionalmente legati, ai sensi dell'art. 5.

Tale responsabilità amministrativa è tuttavia esclusa, oltre che in caso di compimento del reato da parte di soggetti apicali e/o di loro sottoposti nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, anche in caso di adozione ed efficace attuazione da parte della società, prima della commissione dei reati, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati stessi.

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Tale forma di responsabilità, in conformità al dettato dell'art. 27 della Costituzione, viene definita di tipo *“amministrativo”*, pur mutuando diversi caratteri dalla responsabilità *“penale”*, quali:

- il principio di legalità (art. 2, D.Lgs. n. 231/2001);
- l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa (art. 8, D.Lgs. n. 231/2001);
- l'applicazione delle garanzie proprie del processo penale anche al procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 34, D.Lgs. n. 231/2001);
- il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società (art. 9 e ss. D.Lgs. 231/2001).

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come detto, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (sopra definiti soggetti *“in posizione apicale”* o *“apicali”*; art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 231/2001).

Ai fini della configurabilità di una responsabilità amministrativa della società, è altresì necessario che i suddetti soggetti abbiano agito, con una condotta penalmente rilevante, nell'interesse o a vantaggio della società stessa: diversamente, se le persone sopra indicate

hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, la società non è punibile (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

1.4 Fattispecie di reato

Ferma la suddetta limitazione di carattere soggettivo, si deve rilevare come la responsabilità dell'ente sussista soltanto per i reati espressamente richiamati nella Sezione III del D.Lgs. n. 231/2001, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1 del Decreto stesso, o qualora vi siano specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio, come nel caso dell'art. 10 della Legge n. 146/2006, che ha introdotto i reati transnazionali.

La conoscenza dei reati, dalla cui commissione deriva la possibile responsabilità dell'Ente, è quindi funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi al sistema di controllo previsto dal Decreto. In particolare, i reati contemplati nella disciplina in oggetto sono sintetizzabili nelle seguenti categorie:

a) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001).

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.).

b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.1* c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);
- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.).

c) Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.).

d) Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001).

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 *bis*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

f) Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 *bis*.1, D.Lgs. n. 231/2001).

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

g) Reati societari (Art. 25 *ter*, D.Lgs. n. 231/2001).

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023);

h) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25 *quater*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);
- i) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (Art. 25-*quater*.1, D.Lgs. n. 231/2001).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.)
- j) Delitti contro la personalità individuale** (Art. 25 *quinquies*, D.Lgs. n. 231/2001).
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater*);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);



- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

k) Reati di abuso di mercato (Art. 25 *sexies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998);

l) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187 *quinquies* TUF).

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

m) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 *septies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

n) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 *octies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.);

o) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies.1*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

p) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 *octies*.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

- Altre fattispecie

q) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 *novies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* legge n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171, *bis* legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* Legge n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere

tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* legge n.633/1941);

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* Legge n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* Legge n. 633/1941).

r) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001).

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

s) Reati ambientali (Art. 25 *undecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 *bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n.152/2006, art. 258);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 260 *bis*);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3);

t) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).

u) Razzismo e xenofobia (Art. 25 *terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.);

v) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 *quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989);

w) Reati Tributari (Art. 25 *quinqüesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*, D.Lgs. n. 74/2000);

x) Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. n. 43/1973);

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291, *bis* D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter*, D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater*, D.P.R. n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295, D.P.R. n. 43/1973).

y) Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 *septiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);

z) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 *duodevicies*, D.Lgs. n. 231/2001).

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.);

aa) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013).

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.);

bb) Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.).

1.5 Apparato sanzionatorio

Gli artt. 9 - 23 del D.Lgs. n. 231/2001 disciplinano le sanzioni che possono essere comminate alla società, in conseguenza della commissione o della tentata commissione dei reati sopra menzionati; nello specifico, le citate disposizioni prevedono:

a. sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);

esse vengono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" (in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1.549). Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice dovrà indicare:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie vengono ridotte nei casi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente abbia risarcito integralmente il danno, qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'ente abbia adottato e reso operativo il Modello.

b. sanzioni interdittive (applicabili anche quali misure cautelari), di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano solo in relazione ai reati per i quali siano espressamente previste (e precisamente: ai reati contro la pubblica amministrazione, a taluni reati contro la fede pubblica, ai delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ai delitti contro la personalità individuale, ai reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché ai reati transnazionali), e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. la società deve aver ottenuto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità ed il reato deve essere stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, qualora - in tale ultimo caso - la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina la tipologia e la durata della sanzione interdittiva, tenendo conto della natura dell'illecito commesso e dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenirlo e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - anche in via definitiva, salva la possibilità di disporre (in luogo dell'irrogazione della sanzione) la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 231/2001.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 231/2001, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Infine, la Legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. Legge Spazzacorrotti) ha introdotto una disciplina specifica per l'applicazione delle sanzioni interdittive ad alcuni reati contro la P.A., ovvero concussione, corruzione propria semplice e aggravata dal rilevante profitto conseguito dall'ente, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, dazione o promessa al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità da parte del corruttore, istigazione alla corruzione. In particolare, la legge ha disposto un inasprimento del trattamento sanzionatorio, distinguendo due diverse forbici edittali a seconda della qualifica del reo: le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 4 e 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e tra 2 e 4 anni se il colpevole è un soggetto subordinato.

La legge ha invece disposto l'applicazione delle sanzioni interdittive nella misura base di cui all'art. 13, co. 2 del decreto 231 (3 mesi - 2 anni) qualora l'ente, per gli stessi delitti citati e prima della sentenza di primo grado, si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato e abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

- c) confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare); nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca. Come evidenziato dalla giurisprudenza, per ordinare il sequestro preventivo il giudice deve valutare la concreta fondatezza dell'accusa e ravvisare gravi indizi di responsabilità dell'ente (Cass. Pen., Sez VI, n. 34505 del 2012).
- d) pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva): il giudice può disporre, quando applica una sanzione interdittiva, la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale.

1.6 Delitti tentati

Nelle ipotesi di tentativo di commissione dei delitti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 231/2001, è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente abbia impedito volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, interrompendo così ogni rapporto di immedesimazione con i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.7 Vicende modificative dell'ente

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. n. 231/2001 disciplinano il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente in ipotesi di vicende modificative dello stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda, contemperando così - da un lato - l'esigenza di evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere la responsabilità e - dall'altro - quella di non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

È stato quindi previsto che:

- in caso di trasformazione, la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto resta ferma, in considerazione della natura di

tale istituto, che implica un semplice mutamento della tipologia sociale, senza l'estinzione del soggetto giuridico originario (art. 28, D.Lgs. n. 231/2001);

- in caso di fusione (anche per incorporazione), l'ente che risulta dalla fusione - assumendo tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) - risponderà dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29, D.Lgs. n. 231/2001);
- in caso di scissione (sia totale che parziale), gli enti beneficiari saranno invece solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso, per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato (art. 30 del D.Lgs. n. 231/2001). Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano invece agli enti, cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Fermo quanto sopra, l'art. 31 del D.Lgs. n. 231/2001 detta altresì delle disposizioni comuni alle ipotesi di fusione e scissione, in merito alla determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio: in tali eventualità, il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, facendo in ogni caso riferimento anche alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di applicazione di una sanzione interdittiva, è altresì consentito all'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione chiedere al giudice la relativa conversione in sanzione pecuniaria, a condizione che la carenza organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata e l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è infine previsto (art. 33 del D.Lgs. n. 231/2001) che il cessionario sia solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;

(ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.8 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche per i reati commessi all'estero, a condizione che il reato sia stato commesso da un soggetto ad esso funzionalmente legato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, e che lo stesso ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano.

Pertanto, qualora nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, si potrà procedere in Italia, sempre e comunque nei soli casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Inoltre, occorre dare atto che la legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'art. 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di migranti. Per la qualifica di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

- a. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
- b. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- c. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:
 - commessa in più di uno Stato;
 - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata sempre nell'ambito di un procedimento penale, come previsto dall'art. 36, D.Lgs. n. 231/2001, a norma del quale *"La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende"*.

Ai sensi del successivo art. 38 del D.Lgs. n. 231/2001, il processo nei confronti dell'ente, per ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, dovrà essere poi riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti dell'autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente. L'art. 39, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001 prevede tuttavia alcune eccezioni, stabilendo che si procederà separatamente per l'illecito amministrativo quando:

- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;
- c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

1.10 L'adozione del Modello Organizzativo di Gestione quale condizione esimente dalla responsabilità amministrativa

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono condizioni specifiche per l'esonero dell'ente da responsabilità, distinguendo il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale da quello del reato commesso da loro sottoposti.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione apicale (intesi come coloro che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'Ente, quali membri del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, direttori generali, etc.), la responsabilità amministrativa dell'Ente è esclusa, laddove si dimostri:

1. che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. che l'organo dirigente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e

l'aggiornamento del Modello ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo¹;

3. che gli autori del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione adottato;
4. che non vi è stata insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di conseguenza, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Al riguardo, in ipotesi di giudizio, graverà sull'accusa l'onere di provare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa ed il fatto che questi abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, nonché la carenza di regolamentazione interna di cui sopra (cfr. Cass. n. 27765/2010). Rimarrà invece a carico dell'ente la prova dell'esistenza delle condizioni liberatorie di segno contrario di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, ossia: che (i) l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire la consumazione di reati della specie di quello verificatosi; (ii) ha istituito un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi; (iii) quest'ultimo ha adeguatamente svolto le sue funzioni e (iv) il reo ha fraudolentemente eluso il Modello Organizzativo.

Nell'ipotesi di reati commessi da sottoposti (intesi come coloro che, pur dotati di autonomia, sono comunque sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali, compresi i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e quindi soggetti ad una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente stesso), l'ente è invece ritenuto responsabile qualora l'illecito sia stato commesso grazie all'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

A corollario di quanto sopra esposto, in ipotesi di giudizio, la responsabilità dell'ente si presume, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova spetta al PM o alla Parte Civile nel caso di reati commessi da sottoposti.

Al fine di costituire una valida esimente, il Modello di Organizzazione e Gestione deve:

¹ La Legge 183/2011 ha inserito all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 il seguente nuovo comma: "4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)."

- rispondere a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento, dovendo individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati della fattispecie prevista dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Sul punto, l'art. 7, comma 4 D.Lgs. n. 231/2001 considera espressamente una verifica periodica ed un'eventuale modifica del Modello, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività, nonché la presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, quali requisiti per considerare efficace l'attuazione del Modello stesso.

1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3 D.Lgs. n. 231/2001 prevede che *"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Sul punto, Confindustria ha definito le *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001"*, diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre 2002, con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel D.Lgs. n. 231/2001 con il D.Lgs. n. 61/2002), e aggiornate da ultimo al giugno 2021 (di seguito, *"Linee guida di Confindustria"*), fornendo tra l'altro indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), per la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e per la definizione dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

	<p style="text-align: center;">Octa S.p.a. 20124 - Milano Via Vittor Pisani n. 20</p>	<p style="text-align: center;">Modello 231 Parte Generale Versione 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Octa S.p.a. (di seguito anche solo “**Octa**” o la “**Società**”) ha quindi adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sulla base delle Linee guida di Confindustria, che prevedono:

- l’individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la consumazione dei reati;
- la predisposizione di un sistema di controllo e gestione, in grado di prevenire i rischi attraverso l’adozione di apposite procedure. Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:
 - verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni;
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- l’individuazione dei requisiti dell’Organismo di Vigilanza, in termini di autonomia e indipendenza, professionalità, continuità di azione, onorabilità e assenza di conflitti di interesse, al fine di evitare che a tale organo siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l’obiettività di giudizio;
- l’individuazione delle caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza (composizione mono o plurisoggettiva, funzione, poteri, etc.) e dei relativi obblighi di informazione.

1.12 Sindacato di idoneità

L’accertamento della responsabilità della società, compiuto dal giudice penale, passa attraverso la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società, nonché dell’idoneità del Modello Organizzativo adottato, secondo il criterio della c.d. “*prognosi postuma*”, dovendo il giudice collocarsi idealmente nella realtà aziendale *ex ante*, al momento in cui si è stato commesso l’illecito, per valutare la congruenza e l’affidabilità del Modello.

In particolare, sarà giudicato “idoneo a prevenire i reati” il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, fosse in grado di eliminare o quantomeno di ridurre, con un grado di ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI OCTA

2.1 Octa S.p.A.

Octa è una società, sottoposta alla direzione e coordinamento di Astraco Capital Holding S.p.A., che svolge in via prevalente attività di gestione e fornitura di servizi in favore delle società del Gruppo (il “**Gruppo Octa**”), costituito dalla stessa Octa, che opera in qualità di capogruppo, nonché da Crippa S.r.l. e da C.M.S. Costruzione Macchina Speciali S.r.l.

La Società ha il seguente oggetto sociale, riportato in visura:

- a. *assunzione e cessione, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di partecipazioni in società, enti, associazioni, consorzi, sia italiani che esteri, di aziende o rami d'azienda al fine di stabile investimento e non del collocamento e dunque non nei confronti del Pubblico;*
- b. *acquisto, vendita, permuta e gestione per conto proprio (e non nei confronti del pubblico) di titoli pubblici e privati a scopo di stabile investimento;*
- c. *attività di consulenza aziendale, direzionale e finanziaria, valutazione di complessi aziendali, assistenza alla clientela nelle operazioni di cessione e acquisto di rami d'azienda o partecipazioni sia in Italia sia all'estero, assistenza in operazioni di fusione, scissione, trasformazione e conferimento, assistenza ad aziende per la definizione di strategie, pianificazione dei flussi finanziari e ogni altra attività strumentale e connessa.*

La società ha altresì per oggetto le seguenti attività:

- a. *la produzione, l'assemblaggio, la trasformazione, la manutenzione, la riparazione e il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, di macchine e di impianti nel campo della meccanica, della elettromeccanica e della elettronica e di parti staccate ed accessori in genere di detti macchinari;*
- b. *l'installazione, la revisione e la manutenzione di macchine e di impianti di fabbricazione propria o di terzi e la prestazione del servizio di assistenza tecnica alla clientela;*
- c. *lo studio e la realizzazione di linee per l'assemblaggio automatico di prodotti composti di più particolari collegati tra loro;*
- d. *le prestazioni tecniche e i servizi commerciali, industriali e logistici rivolti al settore della produzione di macchine e impianti industriali, anche per conto di terzi, anche rivolte alla*



partecipazione a gare, anche in veste di capofila o similari;

- e. l'assunzione di mandati di vendita, sia quale rappresentante sia quale agente, con o senza deposito, di imprese, nazioni o estere, operante nei settori innanzi indicati e la concessione di mandati di vendita;*
- f. l'acquisto, la vendita e l'esercizio di azienda aventi, direttamente o indirettamente, oggetto analogo o affine, nonché le aziende fornitrici di materie prime, materiali e articoli necessari per la propria attività industriale di base;*
- g. la produzione, la trasformazione, la gestione e la vendita di energia elettrica, vapore e acqua calda; tali attività potranno essere realizzate mediante impianti alimentati anche da fonti rinnovabili, quali fonti eoliche, fotovoltaiche, da energia idraulica, da risorse geotermiche, maree, moto ondoso, nonché mediante impianti alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili quali quelle di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e termica e ancora da impianti che utilizzano calore di risulta e fumi di scarico.*

La società potrà esercitare il controllo, il coordinamento e il supporto strategico, tecnico, amministrativo finanziario dagli enti e società partecipati. A tale esclusivo fine e quindi nei confronti dei soli enti e società partecipate, con espressa esclusione della sollecitazione del pubblico risparmio e di ogni attività nei confronti del pubblico, la società potrà:

- a. esercitare l'attività di direzione e coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società o enti ai quali partecipa, conformemente ai principi di corretta gestione societaria imprenditoriale, a tal fine anche erogando servizi, anche di natura consulenziale, a favore delle società o enti nei quali partecipa (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, servizi di natura amministrativa, finanziaria, gestionale, direzione del personale);*
- b. rilasciare, nell'interesse delle società o enti partecipati, garanzie reali o personali, tipiche o atipiche;*
- c. effettuare finanziamenti sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso a favore dei predetti enti e società;*

In generale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà altresì:

- a. assumere rappresentanze con o senza deposito e prendere in uso o in locazione fabbricati, macchine, attrezzature, impianti, processi produttivi, brevetti;*
- b. compiere, in proprio o per mandato, ogni operazione commerciale, industriale, finanziaria, attiva o passiva, ivi comprese quelle di rilascio di fidejussione, apposizione di avalli e concessione di garanzie a favore di terzi;*

- c. *assumere partecipazioni e interessenze in altre società o enti nei quali partecipa e nei quali si trova associata;*
- d. *acquisire, gestire, cedere immobilizzazioni materiali (quali, a titolo esemplificativo, impianti, macchinari, prodotti), immateriali (quali, a titolo esemplificativo, diritti di proprietà intellettuale, brevetti o marchi) e compiere atti e operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, compreso il rilascio di garanzie a favore di terzi;*
- e. *perfezionare l'acquisto, la vendita, la permuta, la conduzione, la lottizzazione, la costruzione, la locazione e la sublocazione, l'amministrazione, la gestione di terreni e fabbricati civili, industriali, commerciali, direzionali, rustici urbani, impianti sportivi, di trattenimento e di ogni altro genere e di qualsiasi altro immobile e manufatto, per conto proprio e di terzi, di assumere quindi i relativi appalti, contratti e convezioni anche per la loro gestione, senza esclusione di sorta con enti pubblici o privati, nessuno escluso.*

2.2 Modello di governance di Octa

Octa ha privilegiato il sistema di *governance* c.d. tradizionale attraverso la seguente ripartizione organica:

Assemblea

L'assemblea dei soci, titolari di azioni di categoria A, è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto. In particolare, l'assemblea dei soci approva gli investimenti perfezionati da Octa secondo quanto stabilito allo Statuto ed in riferimento a quanto previsto dai diritti delle diverse categorie di azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge o lo statuto riservano espressamente alla decisione dei soci.

Il potere di rappresentare la società in giudizio spetta al Presidente ed al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dallo Statuto, ad un comitato esecutivo da costituirsi fra i suoi componenti o a singoli amministratori, nominando uno o più amministratori delegati.

L'organo amministrativo può nominare, eventualmente con facoltà di subdelega, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.

Collegio Sindacale e Società di revisione

La Società ha nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti di cui all'art. 2403 c.c. ed in particolare quello di vigilanza: sull'osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società, nonché sul suo concreto funzionamento.

I componenti del Collegio Sindacale rimangono in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

Octa ha altresì nominato la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. (Pwc) quale revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 e degli artt. 2409 *bis* ss. c.c.

2.3 Assetto organizzativo di Octa

Octa si è dotata di un sistema di organizzazione interno, che prevede il Consiglio di Amministrazione quale organo apicale, da cui dipendono le altre funzioni aziendali, che svolgono, in forza di un contratto di servizi, le seguenti funzioni in favore delle società del Gruppo Octa:

- CEO (Chief Executive Office);
- CFO (Chief Financial Officer).

Le funzioni e le responsabilità di ogni funzione aziendale sono individuate nella parte speciale del presente Modello Organizzativo.

Si precisa che la sede legale di Octa è situata a Milano, via Vittor Pisani n. 20, mentre le varie funzioni aziendali possono svolgere le mansioni loro assegnate presso la sede operativa di Astraco Capital Holding o presso le sedi e le unità operative delle società del Gruppo Octa.

2.4 Rappresentanza dell'Ente in caso di contestazione

Nel caso in cui l'Ente sia oggetto di contestazione di un illecito ex D.Lgs. n. 231/01 e veda indagato anche il proprio legale rappresentante per il reato presupposto, è previsto che si proceda con la nomina di un difensore di fiducia da parte di un soggetto a ciò specificatamente

delegato, che tuteli gli interessi aziendali nel corso del giudizio penale (sul punto, si veda la copiosa giurisprudenza, *ex multis*: Cass. Pen. 25.7.23, n. 32110; Cass Pen., 22.9.22, n. 35387). Tale necessità deriva da quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs. n. 231/01, a norma del quale *“L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”*, articolo funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo, derivante dall'intrinseco conflitto di interessi che potrebbe sussistere tra la difesa della persona fisica e quella della persona giuridica. Il principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33041 del 2015, le quali hanno espresso un generale e assoluto divieto di rappresentanza (da parte del legale rappresentante indagato), giustificato dal sospetto che l'atto di nomina del difensore di fiducia da parte del soggetto indagato potesse essere *“produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato”*.

Octa, nel prevedere tale eventualità, ha disciplinato la possibilità che si debba individuare un *“rappresentante per il processo”*, che provveda alla nomina del difensore dell'Ente in giudizio, individuando - cautelativamente - tale figura nella persona del CFO, che procederà ad assumere ogni decisione in merito al professionista legale da nominare e con il quale valuterà la strategia difensiva più opportuna.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

3.1 Premessa

Octa, essendo sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e della propria posizione, ha ritenuto di procedere all'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione e di Gestione (di seguito il "**Modello**"), ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, che - oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità dell'ente con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato - costituisce un atto di responsabilità sociale a beneficio di soci, dipendenti, creditori e per tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alle sorti della Società.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'ambito della Società, affinché gli stessi seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'introduzione di un sistema di controllo dell'attività imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Società, aumenta altresì la fiducia e la reputazione di cui Octa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolve una funzione normativa, in quanto regola comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società in conformità ai suddetti principi etici.

La Società ha quindi inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governo.

A fronte di quanto sopra, per maggiore chiarezza, si ritiene quindi opportuno esporre le metodologie seguite e i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

3.2. Funzioni del Modello

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001: pertanto, ai fini di una corretta predisposizione dello stesso, appare fondamentale la preventiva individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la

loro conseguente strutturazione procedurale.

Il Modello è quindi finalizzato a (i.) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni; (ii.) ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata, in quanto contraria, oltre che a specifiche disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui la Società intende uniformarsi nell'espletamento della propria missione; (iii.) dotare infine la società in oggetto di strumenti di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", per un'adeguata e tempestiva azione di prevenzione e contrasto nella commissione dei reati stessi.

Nella Parte Speciale il Modello prevede l'individuazione (c.d. mappatura) delle "aree di attività a rischio", per tali intendendosi le attività in cui si ritiene esistano maggiori possibilità di commissione dei reati, in considerazione anche della specifica attività svolta da Octa, che di per sé esclude alcuni ambiti e ne evidenzia altri, nonché le regole di comportamento cui uniformarsi.

3.3 Il Progetto di Octa per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a norma del D.Lgs. n. 231/2001

L'art. 6 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2001 indica tra i requisiti del Modello, innanzitutto, l'individuazione dei processi e delle attività c.d. "sensibili" (di seguito, "**Attività sensibili**" e "**Processi sensibili**"), nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal decreto stesso. È stato quindi preliminarmente necessario identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento, i processi e le Attività Sensibili.

A seguire, si è provveduto all'identificazione dei soggetti aziendali che, in base alle funzioni svolte e alle responsabilità assunte, abbiano una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere.

Si è provveduto quindi a verificare, per ogni area aziendale, la possibilità di commissione dei singoli reati presupposto della responsabilità amministrativa, ex D.Lgs. n. 231/2001: al riguardo, è stato innanzitutto valutato che il rischio relativo ad alcune categorie di reati (reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; reati di abuso di mercato; frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; contrabbando; delitti contro il patrimonio culturale; riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici; illeciti amministrativi dipendenti da reato), è solo

astrattamente e non concretamente ipotizzabile, per cui si è concentrata l'attività di analisi con riferimento ai reati ritenuti più possibili in quelle aree c.d. sensibili.

È stato quindi verificato il sistema di controllo esistente ed è stato infine predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Octa, che rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che (i.) incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno; (ii.) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Attività Sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001; (iii.) assicurano condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali a tutela della reputazione e dell'immagine, degli interessi degli azionisti e del lavoro dei propri dipendenti; (iv.) mirano infine a prevenire i reati che potrebbero essere posti in essere, sia da parte di soggetti apicali, che dai loro sottoposti, nonché a dare luogo all'esonero da responsabilità dell'ente in caso di commissione di uno dei reati individuati nel D.Lgs. n. 231/2001.

Il presente documento è costituito da una "Parte Generale", che contiene i principi cardine del Modello organizzativo adottato, e da una "Parte Speciale", predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei processi sensibili rilevati e delle procedure applicabili, per evitare il compimento delle diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001.

3.4 Concetto di rischio accettabile

Ai fini dell'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 231/2001 e della redazione di un Modello Organizzativo, gestionale e di controllo, assume importanza il concetto di "*rischio accettabile*", ovvero la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre, al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. n. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello adottato.

Questa soluzione è in linea con la logica della "elusione fraudolenta" del Modello Organizzativo quale esimente espressa dal Decreto 231 ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente (art. 6, comma 1, lett. c, "*le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione*").

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 4677 del 2014), la frode cui allude il Decreto 231 non necessariamente richiede veri e propri artifici e raggiri, che renderebbero di fatto quasi impossibile predicare l'efficacia esimente del modello. Al tempo stesso, però, la

frode neppure può consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello. Essa presuppone, dunque, che la violazione di quest'ultimo sia determinata comunque da un aggiramento delle "misure di sicurezza", idoneo a forzarne l'efficacia.

Pertanto, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali, nonché di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

3.5 Adozione del Modello

L'adozione del Modello è attuata come segue:

1. Predisposizione ed aggiornamento del Modello, dapprima con l'ausilio di consulenti esterni e poi con l'attività sistematica dell'Organismo di Vigilanza.
2. Approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione di Octa, che provvede anche alla costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza; il Modello verrà poi aggiornato sulla base dell'evoluzione della legislazione e delle esigenze aziendali di volta in volta emerse.
3. Applicazione e verifica dell'applicazione del Modello, con facoltà per l'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione di apportare le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale, soprattutto nella prima fase di applicazione.

Sarà invece compito primario di Octa quello di esercitare i controlli necessari per la verifica dell'applicazione del Modello adottato.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001

4.1 L'Organismo di Vigilanza

Altra esimente della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001, oltre all'adozione ed attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati considerati, è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di verifica e di controllo sul funzionamento del modello stesso, sulla sua concreta osservanza e sul suo costante aggiornamento.

Come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e ribadito dalle Linee Guida di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza deve garantire i seguenti requisiti:

- a. autonomia e indipendenza, che sono riscontrabili quando l'iniziativa di controllo è svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società; in tal senso, è indispensabile l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, con la previsione di un *“riporto”* dell'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale operativo ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. L'Organismo di Vigilanza non deve quindi avere compiti operativi che rischierebbero di comprometterne l'obiettività di giudizio al momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello;
- b. professionalità, che è riferita al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di Organismo di Vigilanza; in tal senso, la Società ha deciso di valorizzare tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività *“ispettiva”*, di consulenza (analisi dei sistemi di controllo e gestione) e giuridica, al fine di ottenere un apporto di vigilanza il più completo possibile.
- c. continuità di azione, che è volta ad assicurare un'efficace e costante attuazione del Modello Organizzativo, garantita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

4.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, è quindi istituito presso Octa l'Organismo di Vigilanza, al quale sono assegnati, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, i compiti di vigilanza sull'applicazione e sull'aggiornamento del Modello, con l'ausilio delle singole funzioni aziendali ed eventualmente il supporto di uno staff dedicato (selezionato,

anche a tempo parziale, per compiti specifici).

L'Organismo di Vigilanza di Octa ha come principale referente il Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà riferire l'eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello.

In assenza di specifiche indicazioni nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001, Octa ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'Organismo di Vigilanza è preposto, identificando lo stesso in un organismo monocratico.

L'Organismo di Vigilanza resterà in carica fino ad un termine massimo di tre anni, come da verbale di nomina, e sarà rieleggibile.

Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione, in occasione delle successive nomine, potrà adottare criteri diversi nell'identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza, purché conformi al disposto di legge ed alle Linee Guida di Confindustria. Sarà comunque sempre necessario che i componenti dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito.

In particolare, non potranno essere nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. per gli amministratori;
- b. coloro che siano imputati per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- c. coloro che siano stati condannati alla reclusione a seguito di processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- d. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri della Società, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri delle Società da questa controllate e/o controllanti, partecipate e/o partecipanti;
- e. coloro che siano legati alla Società da rapporti di lavoro dipendente.

Nel caso di nomina di un responsabile di una funzione aziendale, varranno i medesimi requisiti, fatta eccezione per quelli indicati dalla lettera e.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione con propria deliberazione e contestualmente disporrà il relativo aggiornamento del Modello.

L'incarico potrà altresì essere revocato dalla Società, ma solo a fronte di uno dei seguenti motivi:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza;
- cessazione, accertata dal Consiglio di Amministrazione, dalla carica di responsabile della funzione ricoperta, qualora la nomina all'Organismo di Vigilanza sia stata legata al ruolo di responsabile di tale funzione aziendale. In ogni caso, qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che riguardi il responsabile della funzione (ad es. spostamenti ad altro incarico, licenziamenti, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale; la delibera di revoca deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei consensi dei consiglieri presenti con diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro dell'Organismo di Vigilanza, provvederà anche alla sua sostituzione.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L' Organismo di Vigilanza è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello adottato;
- disamina in merito all'adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- valutazione, anche avvalendosi delle varie funzioni coinvolte, della necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, conseguenti all'evoluzione della struttura organizzativa o dell'operatività aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative;
- delibera di piccole modifiche di carattere non sostanziale e di immediata applicabilità, da segnalare, comunque, al Consiglio di Amministrazione;
- vigilanza sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Su un piano operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle Attività Sensibili e sulla loro efficacia, tenendo presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare, ove necessario, la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso Organismo di Vigilanza, o tenute disposizione dello stesso;
- effettuare costantemente il monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza verrà costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'Organismo di Vigilanza dovranno, altresì, essere segnalate da parte di tutto il personale eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato;
- condurre le opportune indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reato (ad es. adozione di clausole standard, espletamento di procedure, segregazione delle responsabilità, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a richiedere un aggiornamento degli elementi stessi;
- promuovere, avvalendosi anche della collaborazione dei diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello stesso presso tutto il personale;
- coordinarsi con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- avrà libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;

- potrà fruire, nello svolgimento dei compiti affidatigli, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- disporrà di un budget annuale definito dal Consiglio di Amministrazione, che sia idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.) e che permetta così all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello;
- svolgerà le proprie attività, senza il sindacato di alcun altro organismo o struttura aziendale, rispondendo al solo Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, infine, è libero di procedere alla predisposizione di un proprio Regolamento, al solo fine di meglio disciplinare la propria attività, sempre nel rispetto delle norme di legge, delle Linee Guida di Confindustria e del presente Modello.

4.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza. Informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie

Al fine di svolgere concretamente la propria attività, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere costantemente e tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, stabiliti dal codice civile.

Coloro che segnaleranno le suddette circostanze in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo nemmeno all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse. Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- dovranno essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 o, comunque, di condotte in generale non in linea con le regole di comportamento adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento;
- il dipendente che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello dovrà contattare direttamente l'Organismo di Vigilanza oppure, ove lo ritenesse opportuno e non fosse ostativo alla verifica stessa, il proprio diretto superiore.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno essere effettuate telefonicamente, tramite il servizio postale o tramite e-mail all'indirizzo odv.octa@octa-group.com, che è accessibile esclusivamente all'Organismo di Vigilanza;

- oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, dovranno essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, sempre all'indirizzo e-mail odv.octa@octa-group.com, le informazioni concernenti:
 - i documenti afferenti al sistema di deleghe in vigore;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.5 Obblighi di segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e tutela del segnalante

In aggiunta a quanto già precisato nel precedente paragrafo, per consentire il corretto perseguimento delle finalità di cui al D. Lgs n. 231/2001, è fondamentale la cooperazione e la collaborazione di tutti i dipendenti della Società.

A tal riguardo, sussiste infatti un obbligo in capo agli stessi l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza, con le modalità indicate nel paragrafo 4.4, tutte le violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello 231 (le "**Segnalazioni**") e tutti gli elementi utili per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo (le "**Informazioni**").

Le Segnalazioni comprendono tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché ai comportamenti posti in essere in violazione del Modello 231; le stesse vanno inviate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza e devono essere precise, circostanziate e riferibili ad uno specifico evento e ad una specifica area di attività.

Le Informazioni, invece, riguardano tutte le notizie utili per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, come eventuali criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione aziendale, etc.

Sul punto, è bene precisare come, a garanzia della riservatezza della segnalazione della situazione di illecito od irregolarità:

- il dipendente che segnala condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato, sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle sue condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia effettuata, fatti salvi i casi di responsabilità per calunnia o diffamazione;
- l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;
- la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti.

Inoltre, si segnala che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la normativa in questione, che scongiura conseguenze sfavorevoli, limitatamente al rapporto di impiego, per il segnalante che acquisisca notizia di un'attività illecita nel contesto lavorativo, non fonda alcun obbligo di attiva acquisizione di informazioni per il dipendente e non autorizza quest'ultimo allo svolgimento di improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge (vd. Cass. Pen. n. 35792/2018).

In ultimo, si precisa che eventuali segnalazioni compiute in mala fede possono comportare per il segnalante:

- responsabilità penale per calunnia (art. 368 c.p.) e/o per diffamazione (art. 595 c.p.);
- responsabilità civile extracontrattuale, per fatto illecito;
- inopponibilità dell'anonimato e delle tutele previste (a seguito dell'accertamento giudiziale di responsabilità civile o penale).

4.6 Gestione dei flussi informativi.

Quanto alle modalità operative di gestione dei flussi informativi delle comunicazioni periodiche, si rimanda all'apposita procedura "Gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni periodiche", che deve intendersi quale parte essenziale ed integrante del presente Modello di

Organizzazione e Controllo. Ad ogni buon conto, si precisa che l'Organismo di Vigilanza deve essere messo comunque al corrente, a titolo esemplificativo, rispetto a:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi ispettivi che possano avere anche solo indirettamente attinenza con una violazione delle regole stabilite nel Modello Organizzativo;
- b) l'avvio di un'indagine o di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto 231/01;
- c) le sanzioni emesse in ragione di violazioni concernenti materie disciplinate dal Modello;
- d) notizie di contenziosi instauratisi in riferimento a materie disciplinate dal Modello;
- e) procedimenti di rilievo disciplinare in relazione a violazioni alle materie regolate dal Modello;
- f) notizie riguardanti particolari accadimenti quali: infortuni, incidenti, etc.;
- g) ogni evidenza e informazione circa modifiche organizzative che abbiano significativo impatto sulle materie disciplinate dal Modello (es. individuazione di un delegato del D.L., cambio del Medico, apertura nuova sede, etc.).

4.7 Gestione delle segnalazioni di presunti illeciti - *whistleblowing*.

Quanto alle specifiche modalità per effettuare le Segnalazioni di violazioni del D.lgs. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Octa, si rimanda al "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e relative forme di tutela", che pure deve intendersi quale parte essenziale ed integrante del Modello.

4.8 Doveri di informazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi societari

L'Organismo di Vigilanza dovrà altresì assolvere agli obblighi informativi, nei confronti degli organi societari, in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza predisporrà, con cadenza annuale, una relazione scritta da indirizzare al Consiglio di Amministrazione della Società, relativa all'attività svolta, indicando anche i controlli, le specifiche verifiche effettuate, l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, etc.

L'Organismo di Vigilanza dovrà inoltre coordinarsi e confrontarsi con le varie funzioni presenti in Società, verbalizzando i relativi incontri. Le copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza ed eventualmente dai responsabili di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione avrà comunque la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza, che a sua volta avrà la facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare detto organo per motivi urgenti. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate per l'esame delle relazioni periodiche o straordinarie dell'Organismo di Vigilanza,

 The logo for OCTA GROUP features a red circular emblem on the left containing a white stylized symbol. To the right of the emblem, the word "OCTA" is written in a large, grey, sans-serif font, with "GROUP" in a smaller, grey, sans-serif font directly below it.	<p>Octa S.p.a. 20124 - Milano Via Vittor Pisani n. 20</p>	<p>Modello 231 Parte Generale Versione 1</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

nonché per altre attività che riguardano il Modello, dovranno essere presenti anche i membri dell'Organismo di Vigilanza.

4.9 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni, segnalazioni, *report* o relazioni previsti nel Modello saranno conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

Aspetto fondamentale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, volto a sanzionare la violazione delle regole di condotta esposte nello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un elemento essenziale affinché il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa avere una valenza scriminante per la responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste saranno applicate a ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello, a prescindere dal fatto che la condotta posta in essere possa integrare gli elementi di un reato, nonché dall'eventuale pendenza di procedimento penale o dal suo esito.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello, da parte dei dipendenti, costituisce un adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2104, co. II c.c., dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali del Modello costituirà quindi un illecito disciplinare per i dipendenti.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, saranno comunicate mediante circolare interna ai dipendenti, verranno affisse in luogo accessibile a tutti e saranno vincolanti per tutto il personale della Società.

I provvedimenti disciplinari saranno irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), così come modificato ed aggiornato dalla più recente normativa, nonché nel rispetto di eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello, verrà quindi attivata la procedura di accertamento, in conformità anche al CCNL Dirigenti Industria applicato da Octa. Pertanto:

- a ogni notizia di violazione del Modello, verrà dato impulso alla procedura di accertamento;
- nel caso in cui, a seguito della procedura, venga accertata una violazione del Modello, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero un Consigliere Delegato, su istanza dell'Organismo di Vigilanza, sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta

censurata, individuerà - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile, anche in base al CCNL di riferimento:

- verrà così irrogata la sanzione disciplinare, proporzionata alla gravità della violazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Consigliere Delegato, comunicherà quindi l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza, che provvederà a verificare la concreta applicazione della stessa.

5.3 Violazioni del Modello e relative sanzioni

In conformità ai principi di tipicità delle violazioni e delle sanzioni, Octa intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Precisamente:

1. **rimprovero verbale**, per il dipendente che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di Attività Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
2. **ammonizione scritta**, per il dipendente che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
3. **multa**, per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di Attività Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali a una situazione di oggettivo pericolo, ovvero per il dipendente che sia recidivo per più di tre volte nelle violazioni di cui al punto 2;
4. **sospensione del lavoro e della retribuzione**, per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero per il dipendente che sia recidivo per più di tre volte nelle violazioni di cui ai precedenti punti nn. 1-2-3;
5. **licenziamento**, per il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, adotti un comportamento diretto al compimento di un reato o di un illecito, oppure

palesamente in violazione delle procedure e tale da poter determinare l'applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

La tipologia e l'entità della sanzione sarà scelta anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- del livello di autonomia del lavoratore e delle mansioni svolte;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione;
- della gravità degli effetti della condotta censurata, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatto salvo il diritto di Octa di richiedere al dipendente il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello.

5.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

L'Organismo di Vigilanza, avuta notizia di una violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge, compresa la revoca delle eventuali deleghe attribuite al membro o ai membri responsabili della violazione.

5.5 Misure nei confronti dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno così assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, per adottare le misure più idonee previste dalla legge.

	<p>Octa S.p.a. 20124 - Milano Via Vittor Pisani n. 20</p>	<p>Modello 231 Parte Generale Versione 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

5.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori

Ogni violazione al Modello da parte di Collaboratori esterni o Partner sarà invece sanzionata, secondo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, lettere di incarico o accordi di *partnership*, con la risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il diritto di Octa a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Octa, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei suoi contenuti e principi, all'interno e all'esterno della propria organizzazione, estendendone la comunicazione non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

Tale attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari, ma sarà comunque improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire agli stessi di avere la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Di tali adempimenti si occuperà il Presidente del Consiglio di Amministrazione (o suo delegato), che identificherà, secondo le prescrizioni dell'Organismo di Vigilanza, la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: corsi di formazione, programmi di informazione, diffusione di materiale informativo), sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza stesso, cui è assegnato il compito - tra gli altri - di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto:

- ad acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- a conoscere le modalità operative con le quali deve essere eseguita la propria attività;
- a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- a partecipare ai corsi di formazione, differenziati in considerazione delle diverse Attività Sensibili.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei

	<p style="text-align: center;">Octa S.p.a. 20124 - Milano Via Vittor Pisani n. 20</p>	<p style="text-align: center;">Modello 231 Parte Generale Versione 1</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

La formazione e l'informazione del personale, in merito all'attuazione del Modello, sarà operata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, mediante un incontro di formazione, nonché con l'inserimento di una nota informativa nel corpo della lettera di assunzione, per i nuovi dipendenti. Una copia del Modello Organizzativo sarà inoltre messa a disposizione dei dipendenti in un luogo accessibile agli stessi, così che possano avere contezza delle prescrizioni ivi contenute.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati anche per informare il personale in merito alle eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ad ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo od organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza si riserva comunque - in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione - di promuovere ogni attività di formazione che riterrà più idonea ai fini della corretta informazione e sensibilizzazione in azienda ai temi ed ai principi del Modello, nonché di valutare le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di scelta del personale che tenga conto delle previsioni normative del D.Lgs. n. 231/2001.

6.3 Altri destinatari

Posto che l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello dovrà essere indirizzata anche a tutti i soggetti terzi che intrattengano con Octa rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentino la Società senza vincoli di dipendenza, su proposta dell'Organismo di Vigilanza seguita dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner coi quali la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio". A tali soggetti dovranno essere fornite informazioni in merito al Modello.

CAPITOLO 7

ADOZIONE DEL MODELLO E CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO

7.1 Verifiche e controlli sul Modello

A seguito dell'adozione e della concreta attuazione del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza dovrà preoccuparsi di predisporre annualmente il proprio programma di vigilanza, in cui verranno stabiliti e pianificati:

1. un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno;
2. le cadenze temporali dei controlli;
3. i criteri e le procedure di analisi;
4. la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Società, con specifiche competenze nelle aree di volta in volta sottoposte a controllo, che di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.2 Aggiornamento e adeguamento

L'aggiornamento del Modello e la necessità di suo adeguamento a fronte di violazioni delle prescrizioni ivi contenute, modifiche normative o cambiamenti nell'assetto della Società, verranno deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione saranno comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale provvederà, a sua volta, a rendere le stesse modifiche operative ed a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche semestrale:

1. verifica degli atti: si procederà a una verifica dei principali atti e contratti sottoscritti dalla Società nelle "aree di attività a rischio";
2. verifica delle procedure: sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza.

Verranno inoltre riesaminate le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, gli eventi, gli atti e i contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio di

Amministrazione (in concomitanza con il resoconto annuale), che evidenzi possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive.

L'Organismo di Vigilanza provvederà altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa, in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o l'adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, allo sviluppo ed alla promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, sull'organizzazione e sul sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di delegare all'Organismo di Vigilanza il compito di apportare, ove risultino necessarie, le modifiche al Modello derivanti da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione stesso (come, ad esempio la ridefinizione dell'organigramma) o da funzioni aziendali munite di specifica delega (es. nuove procedure aziendali).

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa delle variazioni apportate in attuazione della delega ricevuta, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamenti e/o di adeguamenti del Modello dovuti alle seguenti ragioni:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello, a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.3 Applicazione del Modello

La complessità del Modello e la necessità di una sua profonda compenetrazione con la struttura della Società, comportano che ad ogni revisione del modello debba seguire un programma operativo di recepimento delle innovazioni.

Tale programma individuerà le attività richieste al fine di realizzare l'efficace attuazione dei principi di riferimento per la costruzione del Modello, con precisazione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

Il programma verrà osservato da tutti i soggetti coinvolti con il massimo rigore, in quanto finalizzato alla tempestiva e compiuta attuazione di tutte le misure previste in conformità alle prescrizioni ed agli scopi della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, nel corso del primo anno successivo ad una rilevante revisione del Modello, Octa si preoccuperà di compiere accurate verifiche trimestrali, volte ad appurare l'efficace attuazione dello stesso ed a meglio adattarlo alla concreta realtà aziendale.

7.4 Codice Etico

Contestualmente all'adozione del Modello, la Società ha approvato il proprio codice etico, predisposto con l'obiettivo primario di definire l'insieme dei valori che Octa riconosce, accetta, condivide, si impegna a rispettare e a far rispettare, il tutto in ottemperanza ai principi di libertà e dignità della persona umana e di rispetto delle diversità. Il Codice Etico deve intendersi quale parte essenziale ed integrante del presente Modello organizzativo.